



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Depositata in Cancelleria oggi

Numero di raccolta generale 34784/2025

Roma, lì, 24/10/2025

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da

Pierluigi Di Stefano

-Presidente-

Sent. Sez. n. 1161/2025

Angelo Capozzi

P.U. 15/10/2025

Emilia Anna Giordano

-Relatrice-

R.G.N. 19959/2025

Martino Rosati

Andrea Natale

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:



avverso la sentenza del 22/10/2024 della Corte di appello di Bari

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dalla consigliera Emilia Anna Giordano;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Mariella De Masellis che ha chiesto il rigetto del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO**

1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 22 ottobre 2025, ha confermato la condanna di [REDACTED] alla pena di un anno di reclusione, con applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza alla recidiva reiterata ed infraquinquennale, per il reato di evasione (art. 385 cod. pen.), commesso il 22 luglio 2022 quando l'imputato veniva sorpreso dai carabinieri di Cerignola sulla pubblica via, così violando la misura degli arresti domiciliari applicatagli l'11 giugno 2022.

2. Con i motivi di ricorso il difensore di [REDACTED] chiede l'annullamento della sentenza impugnata e denuncia:

Firmato Da: FEDERICA VALENTINI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 63815cb487736d1 - Firmato Da: EMILIA ANNA GIORDANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6351fdddeb285be7  
Firmato Da: PIERLUIGI DI STEFANO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 33177e349812eb09



2.1. violazione di legge in relazione alla mancata considerazione della rinuncia ai motivi di appello in punto di responsabilità, formulata con le conclusioni scritte, e all'esistenza in atti della procura speciale con la quale l'imputato chiedeva, previa rinuncia ai motivi di appello, la rideterminazione della pena;

2.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato poiché l'uscita dal domicilio era stata determinata da una situazione eccezionale, consistente nella necessità di rintracciare il figlio minorenne a seguito di una telefonata lo segnalava in difficoltà;

2.3. erronea applicazione dell'articolo 131-*bis* cod. pen. e difetto di motivazione sulla ritenuta insussistenza della particolare tenuità del fatto poiché la Corte ha omissso una valutazione complessiva della condotta e di valorizzare la limitata offensività del fatto per la particolare situazione dell'imputato;

2.4. omessa valutazione della possibilità di applicare pene alternative alla reclusione, in assenza di elementi ostativi specifici;

2.5. contraddittorietà della motivazione sul trattamento sanzionatorio poiché la Corte ha confermato la pena base di un anno e sei mesi di reclusione senza fornire spiegazioni adeguate ai fini dell'irrogazione di una pena superiore al minimo edittale, in presenza di fatto connotato da limitata offensività.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di [REDACTED] è inammissibile.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato: correttamente la Corte di merito ha dato atto che il difensore non era munito di procura speciale necessaria per rinunciare ai motivi di impugnazione.

È *ius receptum* che la rinuncia, anche parziale, all'impugnazione costituisce atto abdicativo di diritti già acquisiti, formale e personale, e non invece estrinsecazione della discrezionalità tecnica che inerisce al mandato difensivo, sicché non può ritenersi implicita nella selezione dei motivi di appello operata nelle richieste conclusive dal difensore non munito di procura speciale (Sez. 6, n. 17308 del 30/01/2024, T., Rv. 286339 - 01).

È puramente evocativa la deduzione difensiva della presenza, in atti, della procura speciale, la cui sussistenza sarebbe, comunque, irrilevante perché la rinuncia ai motivi di appello e la richiesta di rideterminazione del trattamento punitivo non si era tradotta in una richiesta di pena concordata.

2. Il secondo motivo di ricorso è aspecifico e proposto per motivi generici.



La Corte di appello, a confutazione della tesi difensiva sulla insussistenza dell'elemento psicologico del reato, ha rilevato che era frutto di mera asserzione, quindi non dimostrata, la tesi difensiva che l'imputato aveva dovuto allontanarsi da casa a fronte della necessità di rintracciare il figlio minore che si sarebbe trovato in difficoltà.

Il ricorrente non contesta l'assunto della Corte di merito ma, in mancanza di elementi di fatto idonei a comprovare la situazione di emergenza del figlio, insiste proponendo una rivalutazione prettamente di merito delle circostanze che, viceversa, la Corte di merito ha valorizzato per evidenziarne la volontaria e consapevole violazione della prescrizione di permanere presso il domicilio.

3. Anche la motivazione sul rigetto di applicazione del fatto di particolare tenuità si sottrae a rilievi in sede di legittimità avendo la Corte di merito valorizzato, a comprova della concreta offensività della condotta, le circostanze di fatto in cui la violazione era stata accertata: non solo l'allontanamento dal domicilio non era giustificato – come si è detto al punto che precede – ma l'imputato, sorpreso a distanza di ca. 900 mt. dall'abitazione, aveva anche tentato di sottrarsi all'accertamento.

La Corte di appello ha, dunque, considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen.

4. Manifestamente infondato anche il rilievo sulla mancata applicazione delle pene alternative, così genericamente indicate in ricorso, ma la cui applicazione non era stata chiesta in appello.

Il giudice d'appello non può disporre la sostituzione "*ex officio*" delle pene detentive brevi nel caso in cui, nell'atto di gravame, non sia stata formulata una specifica e motivata richiesta al riguardo, non rientrando la conversione della pena detentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicati dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria, di natura eccezionale, al principio devolutivo dell'appello. (Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, dep. 2025, Lo, Rv. 287460 - 01).

5. Indeducibile il vizio di omessa motivazione sulla pena applicata perché eccessiva quella di un anno e sei mesi individuata come pena base.

La questione non era stata devoluta al giudice di appello essendo stata formulata solo in sede di conclusioni la richiesta di riduzione della pena (cfr. atto di appello).

Si trattava, dunque, di una richiesta proposta in termini generici e in carenza di indicazioni su elementi che, in positivo, il giudice di appello avrebbe potuto



valutare per l'esercizio del suo potere-dovere in materia di trattamento sanzionatorio, elementi che, peraltro, neppure vengono in positivo indicati con il ricorso al di là del generico rinvio alla minima offensività del fatto.

Il motivo di appello era, pertanto, inammissibile per genericità e irrilevante ne risulta il mancato esame.

6. Il ricorrente, in conseguenza della inammissibilità del ricorso, deve essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 15 ottobre 2025

La Consigliera relatrice  
Emilia Anna Giordano

Il Presidente  
Pierluigi Di Stefano

